



Esente da imposta di bollo e
di registro ai sensi dell'art. 82
D. Lgs. 117/17

Associazione Culturale ricreativa

Play e replay

Via San Lorenzo, 92/a – Francavilla Fontana (Br)

C.F. 91042210749

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
RICREATIVA "PLAY E REPLAY"**

PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

D. LGS. 117/2017

Nella data 20 Agosto 2022 alle ore 18.00 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Sono presenti n. 52 soci.

Il Presidente Giuseppe Raffaello dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Massimo Pizzolante.

Il Presidente dopo aver constatato la presenza dei soci con il quorum richiesto e che l'Assemblea è quindi validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, illustra l'ordine del giorno, in particolare al fine di procedere alla iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si rende necessario apportare ulteriori modifiche allo Statuto già registrato in data 16/05/2022.

Il Presidente quindi illustra le intervenute modifiche, apre la discussione e dopo ampio dibattito richiede l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva lo statuto all'unanimità e da altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla registrazione del nuovo statuto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex. Art. 82 commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore)

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 22.00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Massimo Pizzolante)

Il Presidente

(Giuseppe Raffaello)



Statuto Allegato

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE –

“ASSOCIAZIONE PLAY E REPLAY A.P.S. - E.T.S.”

Art. 1 - Denominazione e sede sociale

È costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata **“ASSOCIAZIONE PLAY E REPLAY A.P.S.”**. L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà **“ASSOCIAZIONE PLAY E REPLAY”**.

L'acronimo **“APS”**, senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS o registro equivalente».

L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C..

L'Associazione ha le caratteristiche di Ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

L'Associazione, altresì, riveste la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 e successive modifiche nonché del D.Lgs. n. 117/2017 recante il **“Codice del Terzo Settore”**.

L'Associazione ha sede in Francavilla Fontana (Br) in Via S. Lorenzo n.92/a. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2 – Scopi sociali

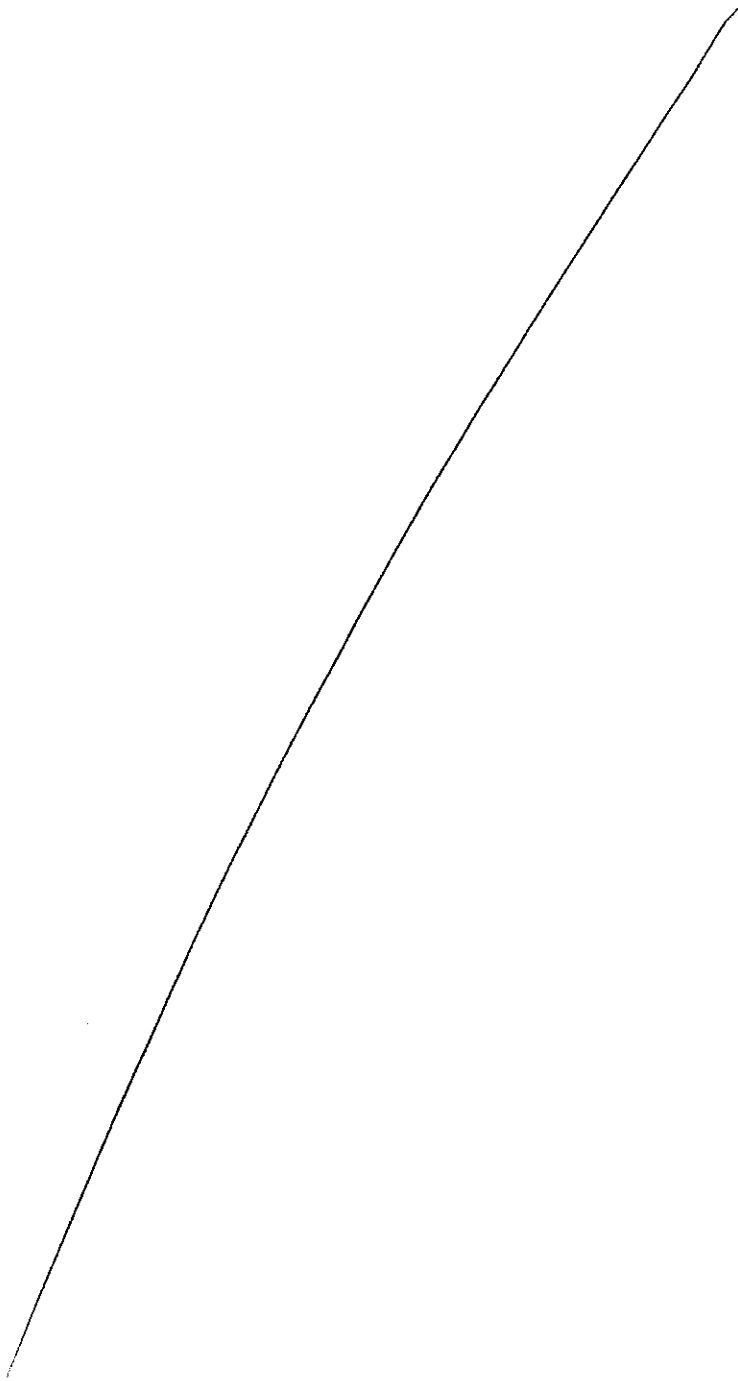
L'Associazione non persegue fini di lucro ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha per scopo una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sportive dilettantistiche.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati anche ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, sono le seguenti:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. i D.Lgs 117/2017);

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere.



L'Associazione potrà compiere inoltre operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, come, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Organizzare serate di degustazione di prodotti tipici;
- Creare il connubio tra l'enogastronomia e l'arte in tutte le sue forme;
- Organizzare corsi, seminari, incontri e attività divulgative;
- Organizzare giochi di società e di abilità mentale, cene sociali, viaggi.

(tutte le attività possono essere modificate secondo le esigenze dell'Associazione).

L'Associazione potrà svolgere tutte le suddette attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività principali innanzi elencate. Dette attività saranno, comunque, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e saranno strumentali e secondarie rispetto alle attività principali e disciplinate, sul profilo contabile, con apposito rendiconto.

L'Associazione potrà effettuare, presso le proprie sedi sociali/istituzionali, la somministrazione di bevande ed alimenti ai propri associati e/o terzi nonché gestire un punto ristoro nel rispetto delle relative norme fiscali, sanitarie e previa le, eventuali e necessarie, autorizzazioni.

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere.

L'Associazione potrà compiere inoltre operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

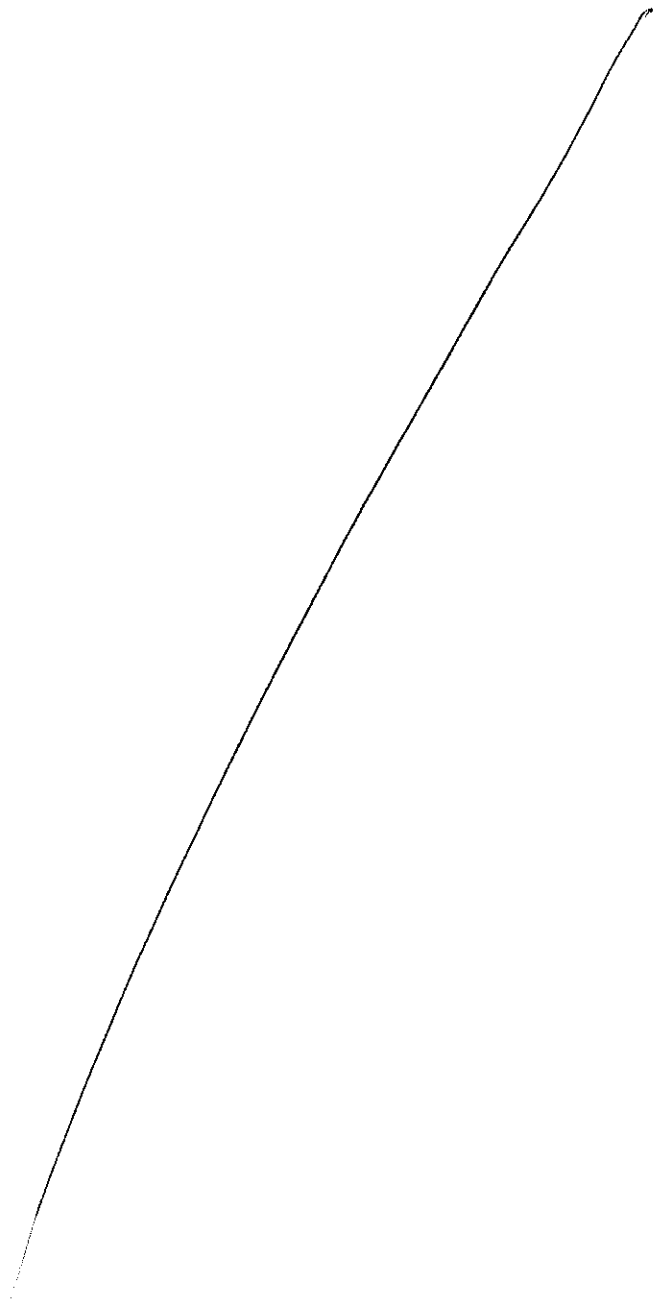
Art. 3 – Affiliazione ed iscrizione al R.U.N.T.S.

L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali di Promozione Sociale e Sportiva, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e collaboratori.

L'Associazione potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. Del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. L'associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. Come previsto dall'art. 8 comma 1 D.Lgs 117/2017, il patrimonio dell'Ente del Terzo settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 5 – Le entrate dell'Associazione

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale;
- c) eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
- f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 6 – L'esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate le attività diverse aventi carattere secondario e strumentale di cui al precedente art. 2.

Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. In tal caso la documentazione dal carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 2, dovrà essere annotato in calce a tale rendiconto.

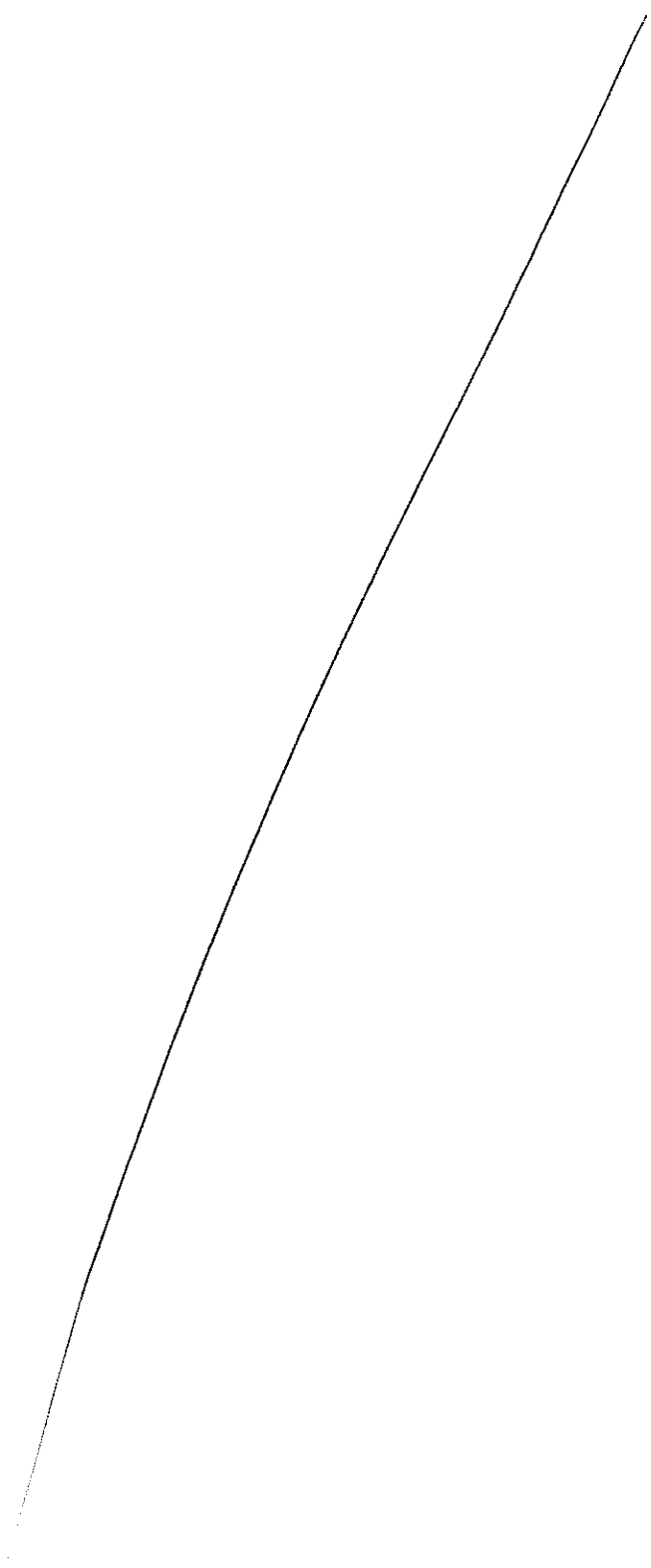
Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 117/2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

L'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Al ricorrere dei requisiti dimensionali di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 117/2017 e s.m.i., il bilancio sociale è redatto secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del d. lgs. n. 117/2017 oltre le scritture prescritte, l'Associazione deve tenere:

- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.



I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i restanti libri: i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Presidente, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia del libro.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi, anche, dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Ammissione all'associazione

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di indiscussa moralità e reputazione nonché altri Enti del Terzo Settore, così come disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, che facciano apposita domanda scritta. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo anche mediante suo delegato, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

In caso di diniego, il richiedente può appellarsi al Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile. Il richiedente con la domanda di ammissione s'impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Dovrà altresì impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

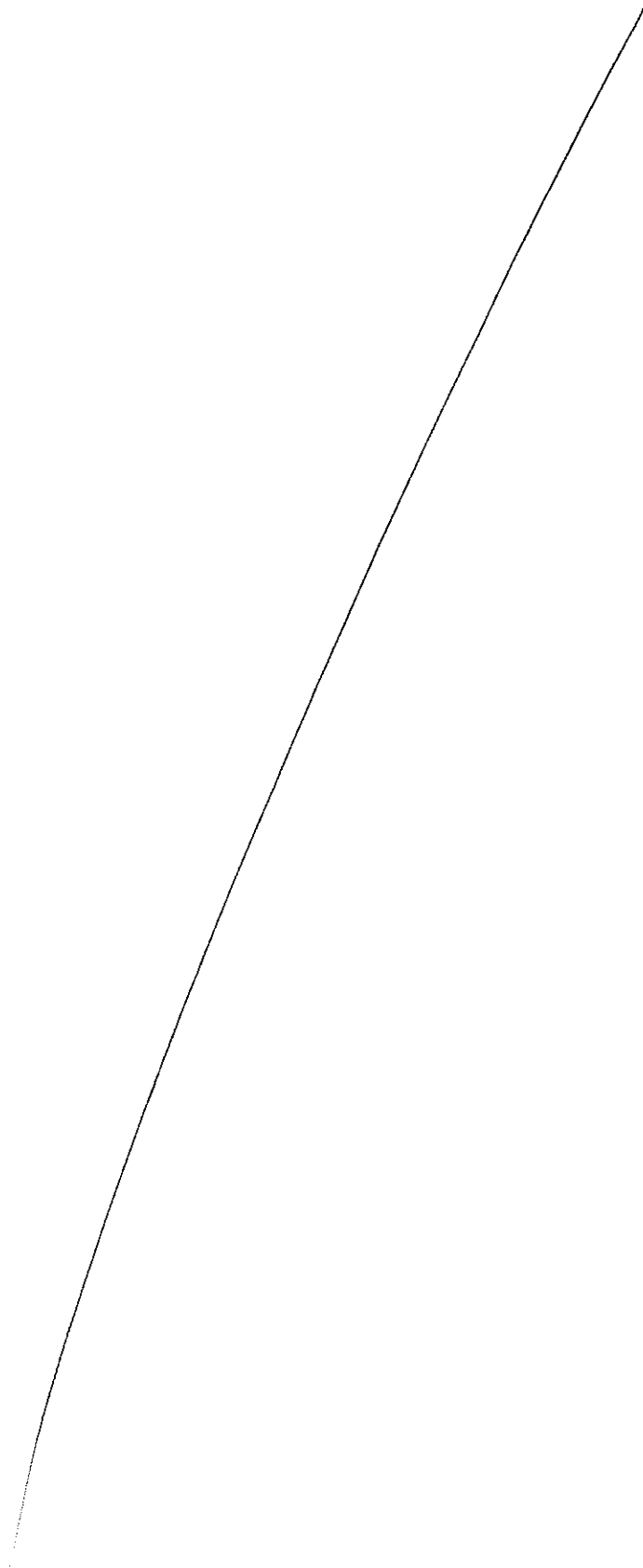
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione.

Art. 8 – Qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissione;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.



La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 30 d.lgs n. 117/2017
- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117/2017

Art. 10 - Assemblee

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei soci. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti o con avvisi affissi nella sede sociale o con raccomandata a mano da consegnare almeno venti giorni prima o a mezzo mail / pec o sms/whatsapp da inviarsi anch'essi almeno venti giorni prima. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti nell'apposito libro soci da almeno tre mesi purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

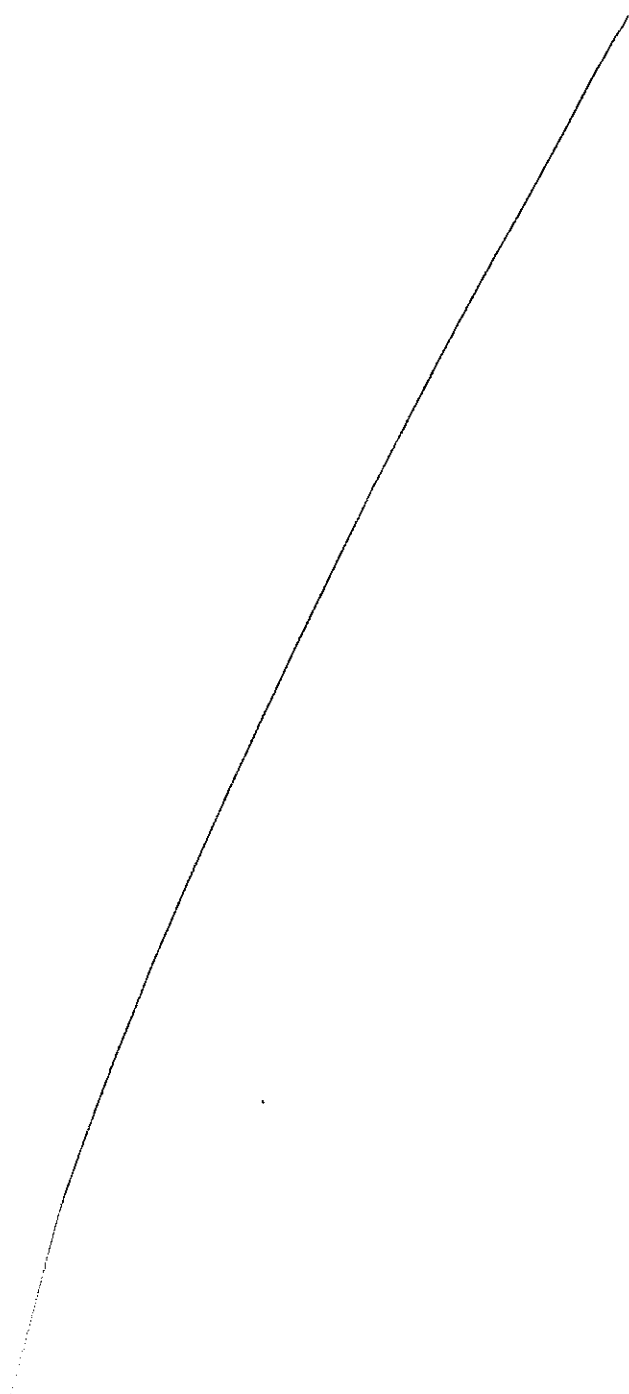
È possibile lo svolgimento dell'assemblea, con l'annessa partecipazione alla stessa da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Skype, whatsapp ect); in tal caso il segretario redigerà apposito verbale delle presenze (telematiche e reali) che verrà, poi, sottoscritto dai soci che hanno preso parte per via telematica entro 90 giorni dalla data dell'assemblea. Sarà cura del segretario far pervenire ad ogni socio l'apposito verbale di presenza e riceverne copia firmata.

Art. 11 – Compiti delle Assemblee

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale precedente;



- approvare il bilancio sociale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- La nomina dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite rispettivamente all'art. 30 e all'art. 31 del d. lgs. n. 117/2017

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione. Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D.Lgs 117/2017.

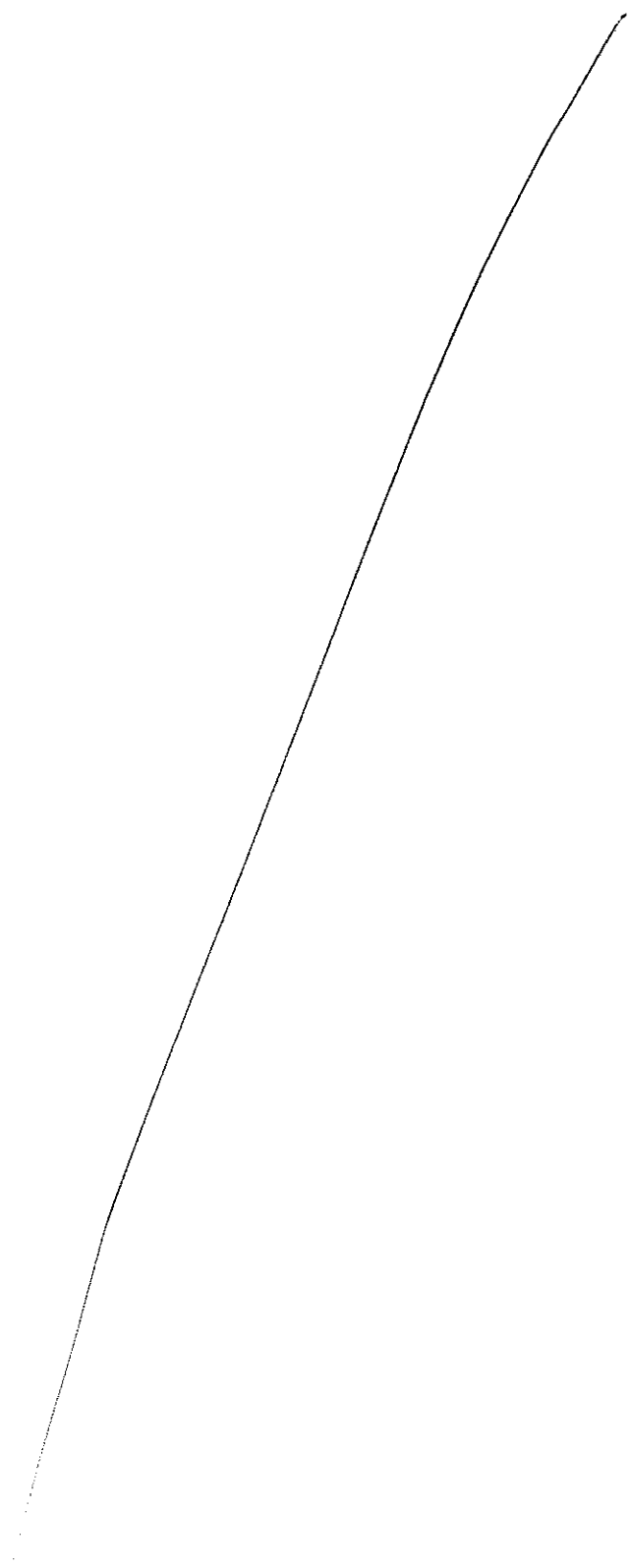
Art. 12 – Cariche sociali

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.



È prevista la gratuità delle cariche sociali.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all'art. 26 del D.Lgs 117/2017, alla quale ci si riporta.

Art. 13 – Rapporti di lavoro tra soci ed associazione

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e secondario ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 14 Rapporti con i volontari

L'associazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari nei modi e nelle forme previste dal citato articolo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

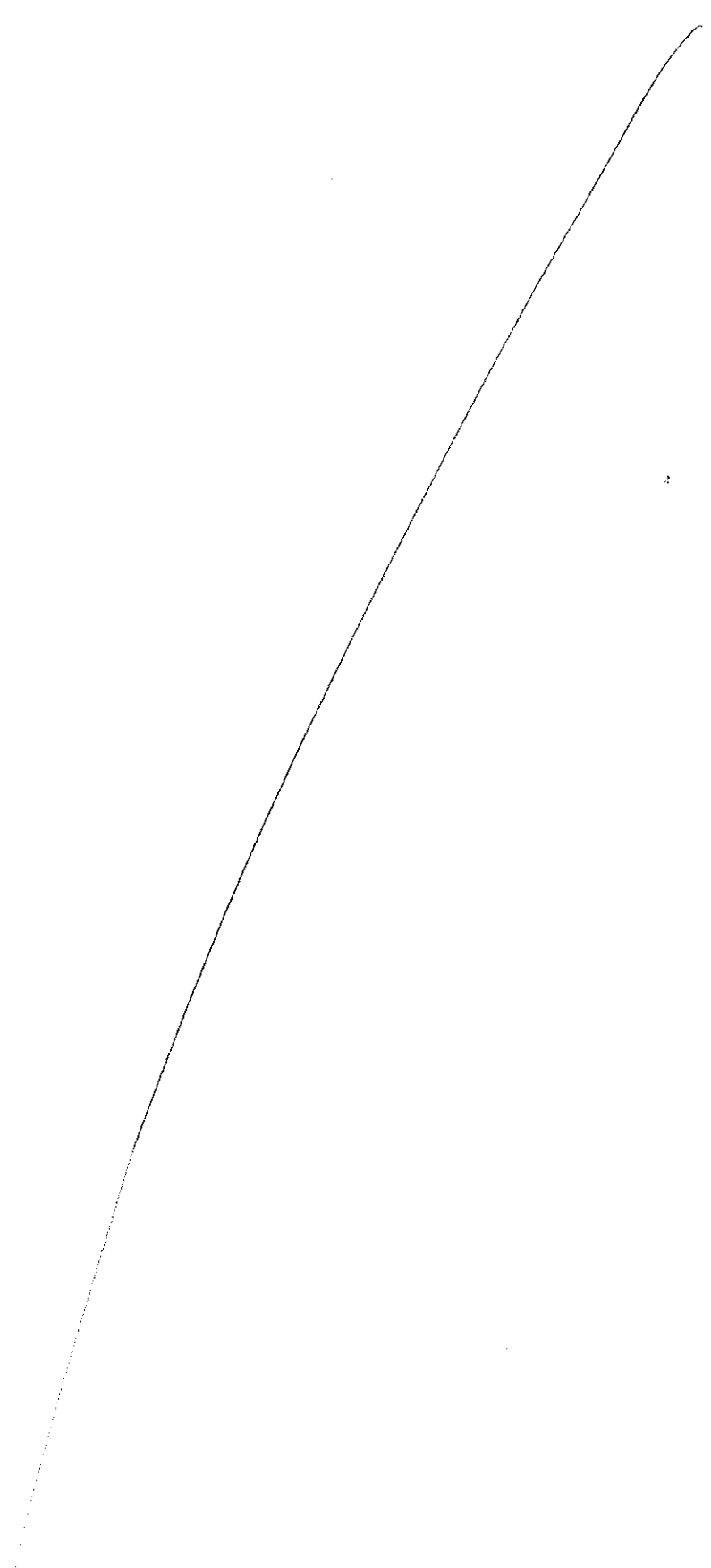
Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene sostituito dal primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario / Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;



2



- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 17 – Assemblee del Consiglio Direttivo

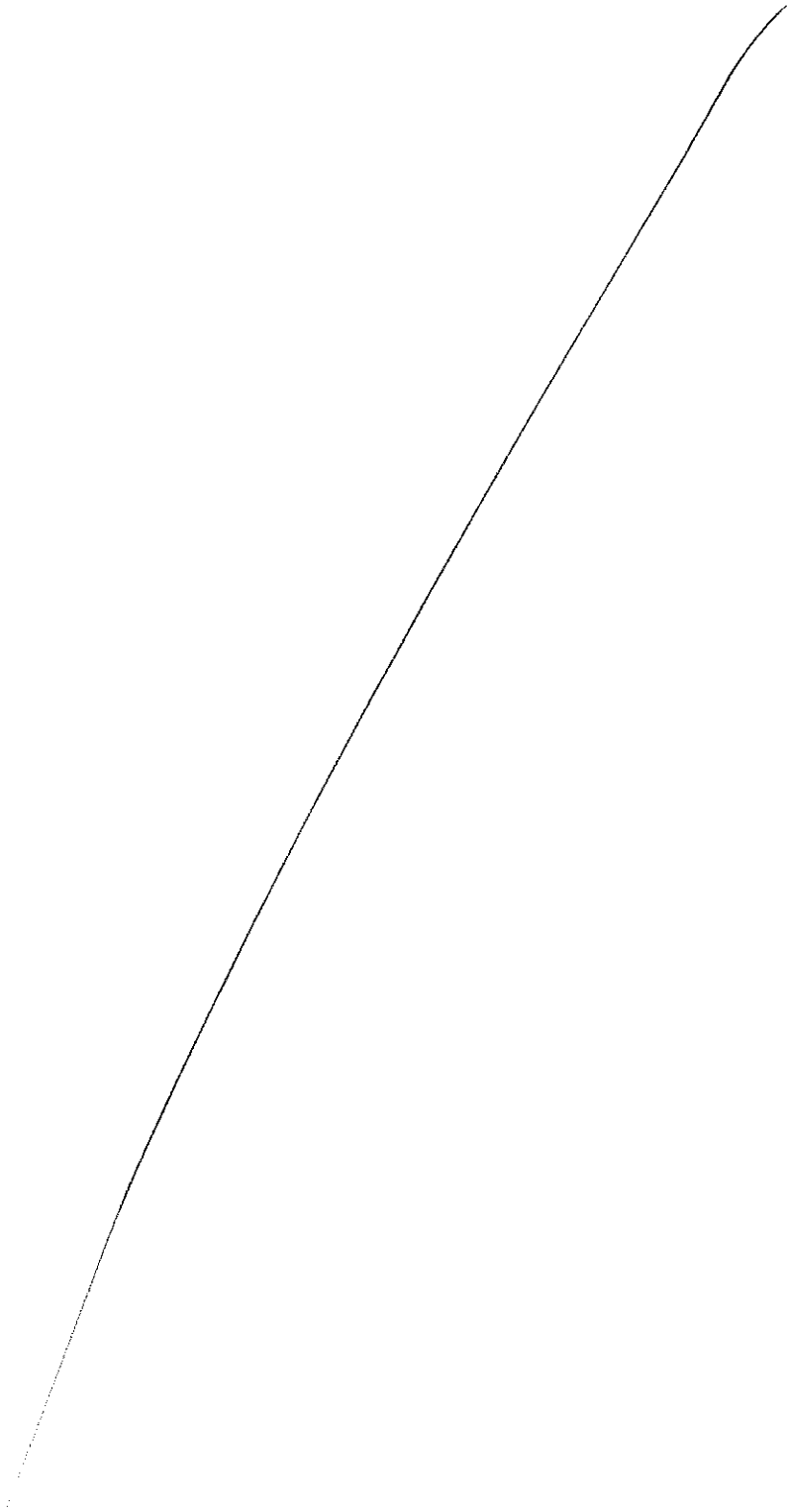
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e.mail, pec, sms, whatsapp) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell'Associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi.



Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal Segretario/Tesoriere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 – Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere predispone lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo collaborando per la buona riuscita di tutte le attività. Si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione.

Art. 20 – Organo di controllo e Organo di revisione

L'Associazione nominerà un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

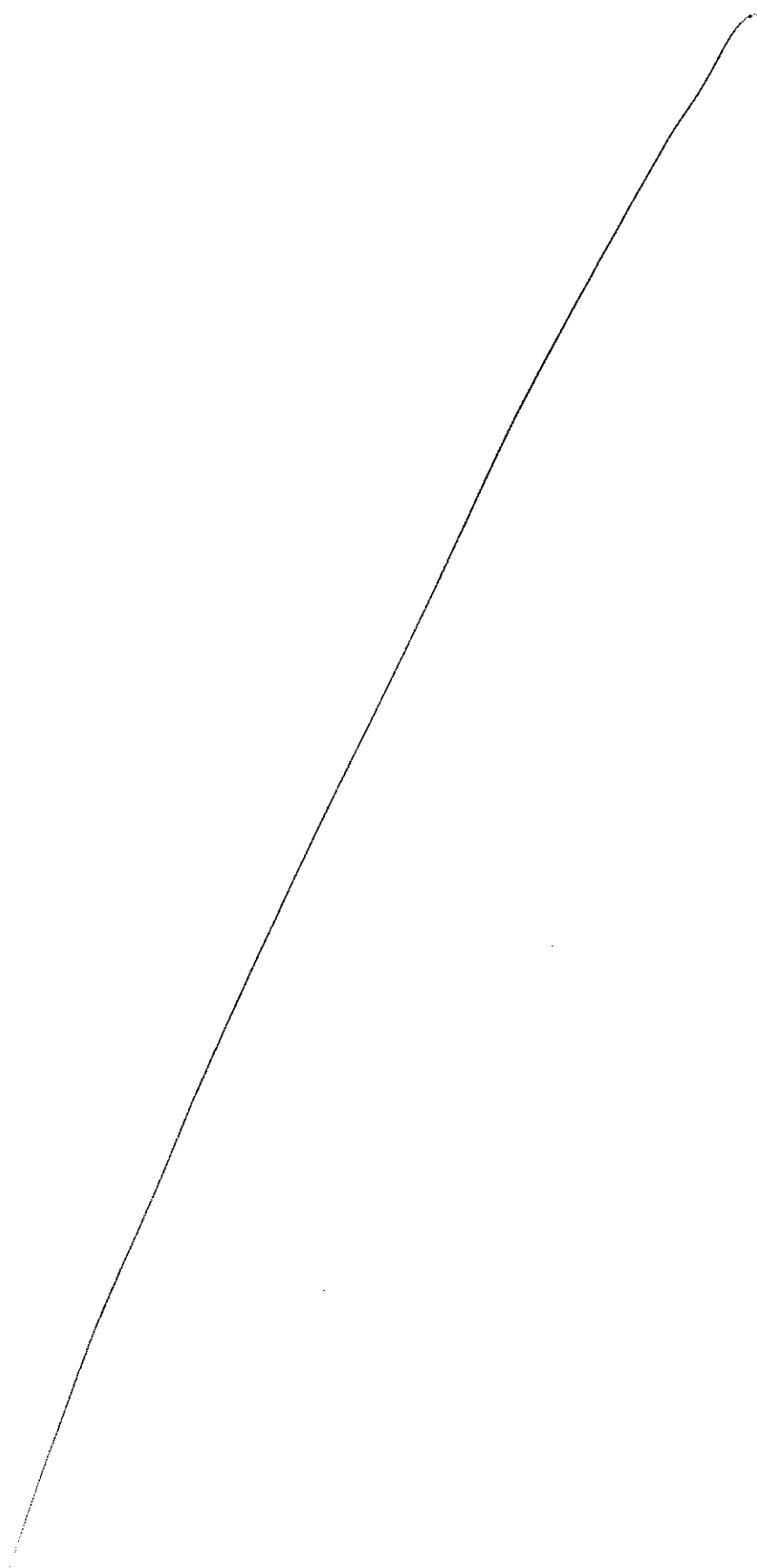
L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Salvo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, comma 6, l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità, così come previsto dall'art. 31 d. lgs. n. 117/2017.

Art. 21 – Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea dei soci, in caso di iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 D.Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 22 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

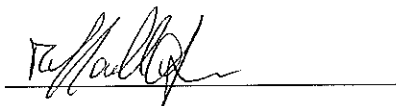
Art. 23 – Normativa di riferimento

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Francavilla Fontana li 20/08/2022

Firma dei soci fondatori

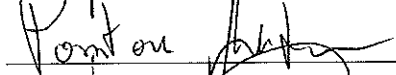
Raffaello Giuseppe



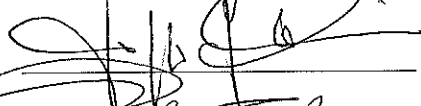
Raffaello Angelo



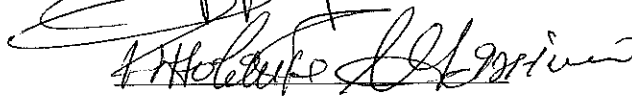
Passiatore Gaetano



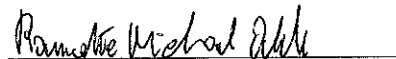
Lippi Giovanni



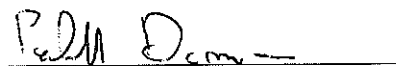
Pizzolante Massimo



Rametta Michael Abele



Palumbo Damiano



AGG. DELLE ENTRATE
DE...
Firma...
Firma...

Esatti €. ESORE

Reg.to il 21.08.2022 2024 3°
di cui €. / per impiego di trascrizione.

IL COORDINATORE FRONT OFFICE (*)
Paolo BONDOLILLO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Margherita SUSCA

